

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Napoli - **Decreto n. 151 del 05 maggio 2010 - D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 269 comma 8. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di produzione paste alimentari. Ditta: "La Fabbrica della Pasta di Gragnano sas di Moccia Antonino". Sede legale ed operativa: Gragnano (NA) viale San Francesco n. 30.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, art. 269 comma 1, per tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ad eccezione degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e degli impianti di cui ai commi 14 e 16 dell'art. 269 e comma 5 art. 272;
- che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art. 268, comma 1, lettera o) normativa succitata;
- che il comma 8 del citato articolo 269 stabilisce che: "Il gestore che intende sottoporre un impianto ad una modifica, che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui al comma 2 o nell'autorizzazione di cui al comma 3 o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203, o nei documenti previsti dall'articolo 12 di tale decreto... (omissis)... ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta una domanda di aggiornamento ai sensi del presente articolo";
- che "La Fabbrica della Pasta di Gragnano sas di Manuela Setale & C.", con sede legale ed operativa nel comune di Gragnano (NA) viale San Francesco n. 30, è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera con D. D. n. 243 del 29/06/2007 per l'attività in deroga, di cui all'art. 272 comma 2 D.Lgs. 152/06, elencata come "Panificazione, pasticceria e affini, con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g";
- che il legale rappresentante pro tempore della ditta "La Fabbrica della Pasta di Gragnano sas di Moccia Antonino", con istanza prot. 1103650 del 21/12/2009, ha chiesto l'autorizzazione per modifica sostanziale dell'impianto di cui sopra, ai sensi dell'art. 269 comma 8 citato D. Lgs. 152/06, consistente nell'installazione di tre nuovi silos e nello spostamento del camino della caldaia, con una produzione giornaliera di 80-100 quintali;
- che allegata alla domanda è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante che le emissioni rispetteranno i limiti stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO che nella Conferenza di Servizi, iniziata il 22/02/2010 e conclusasi il 05/03/2010: è stata acquisita copia della concessione edilizia n. 27/92, rilasciata dal Comune di Gragnano per l'opificio industriale ove è ubicato l'impianto;

è stata acquisita la nota del Comune di Gragnano del 04/03/10 con l'attestazione che il complesso immobiliare ove è ubicato l'impianto produttivo della società in oggetto è stato realizzato con regolari concessioni edilizie ed è munito di autorizzazione di agibilità n. 5215 del 01/04/1994;

l'Asl ha espresso parere favorevole;

l'ARPAC ha espresso parere favorevole;

la Provincia ha espresso parere favorevole;

ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della legge 241/90, si considera acquisito l'assenso del Comune;

CONSIDERATO

che con nota prot. 228317 del 15/03/2010 è stato chiesto l'atto di variazione della ragione sociale, visto che l'istanza di modifica sostanziale dell'impianto è stata presentata dalla nuova società "La Fabbrica della Pasta di Gragnano sas di Moccia Antonino";

che, in riscontro alla suindicata richiesta, la ditta ha trasmesso a questo Settore copia dell'atto notarile Rep. 6285 del 6.7.2009 di modifica societaria, rogato dal notaio Trimarchi;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alla determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi, alle emissioni in atmosfera la "La Fabbrica della Pasta di Gragnano sas di Moccia Antonino", con sede operativa in Gragnano (NA) viale San Francesco n. 30;

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- la Legge n. 241/90 e s. m. i.;
- il D.D. n. 19 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare** la società LA FABBRICA DELLA PASTA DI GRAGNANO SAS DI MOCCIA ANTONINO - con sede operativa in Gragnano (NA) viale San Francesco n. 30, esercente attività di produzione di paste alimentari, con una produzione giornaliera prevista di 100 quintali - alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del Decreto Legislativo n. 152/06, come di seguito specificate:

PUNTI DI EMIS-SIONE	PROVENIENZA DELLE EMIS-SIONI	INQUINAN-TI	FLUSSO DI MASSA (g/h)	CONCENTRA-ZIONE (mg/Nmc)	SISTEMI DI ABBATTIMEN-TO
E1	Caldaia a GPL da 170 KW	Polveri SOx NOx	0,69 - 146,9	0,65 <1 138,4	-
E2	Caldaia a GPL da 170 KW	Polveri SOx NOx	0,55 - 160,8	0,52 <1 150,6	-
E3	Caricamento silos	Polveri	0,45	0,14	Ciclone

2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
 - b) i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - c) contenere le emissioni prodotte nei valori suindicati e di cui alla relazione allegata all'istanza;
 - d) le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, alla Provincia di Napoli, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
 - e) l'impianto di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza;
 - f) provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
 - g) rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
 - comunicare, per i nuovi punti di emissione, agli enti di cui alla lettera e), la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;

- effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;
 - trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, alla Provincia di Napoli, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
- h) la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- i) rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
3. **precisare** che:
- l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
4. **demandare** all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D. D. n.154/2007 dell'A.G.C. 05, sono a carico della ditta interessata;
6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/06;
7. **precisare altresì** che il presente provvedimento sostituisce l'autorizzazione di cui al D.D. n. 345 del 23/02/2004;
8. **notificare** il presente provvedimento alla ditta LA FABBRICA DELLA PASTA DI GRAGNANO SAS DI MOCCIA ANTONINO;
9. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Gragnano, alla Provincia di Napoli, all'Asl NA 3 Sud ex NA 5 e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;
10. **inoltrare** copia del presente atto alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi